

ATTI DI GIOVANNI PAOLO II

Lettera *Durante l'ultima cena per il riconoscimento della personalità giuridica canonica pubblica a Caritas Internationalis*, 16 settembre 2004 (*L'Osservatore romano*, 14 novembre 2004, p. 6) (*).

*Al Venerato Fratello
Mons. YOUHANNA FOUAD EL-HAGE
Arcivescovo di Tripoli del Libano dei Maroniti
Presidente di Caritas Internationalis*

1. Durante l'Ultima Cena, alla vigilia della sua Passione, il Signore Gesù ha lasciato una precisa richiesta ai suoi Apostoli: «Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati» (Gv 13,34). Sorretta da questo mandato, la Chiesa ha annunciato il Vangelo e dispensato la grazia dei sacramenti, sempre preoccupandosi di accompagnare la sua azione con la testimonianza dell'amore.

Così, fin dagli inizi, la vita della comunità cristiana si è caratterizzata per l'esercizio fattivo della carità, espressa in particolare nell'attenzione ai poveri e ai deboli (cfr At 2,42-47). Da quasi due secoli, poi, sono sorti in ambito diocesano e parrocchiale gruppi che hanno successivamente assunto il nome di *Caritas*, perseguendo lo scopo di assistere quanti versavano in stato di necessità. Col tempo essi hanno iniziato a coordinarsi anche a livello nazionale ed internazionale.

Nel contesto dell'Anno Santo del 1950, il mio venerato Predecessore, il Servo di Dio Pio XII, volle dar vita, a Roma, a un organismo che, a livello di Chiesa universale, riunisse le organizzazioni caritative nazionali autorizzate dai rispettivi Episcopati, per favorirne la reciproca conoscenza, coordinazione e collaborazione nello svolgimento dell'attività caritativa e sociale nelle diverse parti del mondo. Anche gli altri miei Predecessori di v.m. hanno seguito con paterno e fattivo interesse la crescita di *Caritas Internationalis*: il Servo di Dio Paolo VI poteva così attestare con soddisfazione che essa «è dappertutto all'opera» (Enciclica *Populorum progressio*, 46).

(*) Vedi nota di J. Miñambres, *Status giuridico-canonico di Caritas Internationalis* alla fine del documento.

2. Nata dall'impulso di questa Sede Apostolica, che poi ne ha seguito e orientato l'attività, *Caritas Internationalis* si configura come una Confederazione di organismi caritativi, in genere *Caritas* nazionali. Tale Confederazione, senza togliere alle *Caritas* nazionali l'autonomia che loro compete, ne favorisce la collaborazione, svolgendo compiti di animazione, coordinamento e rappresentanza. *Caritas Internationalis* è perciò congiunta, per sua origine e natura, con uno stretto vincolo ai Pastori della Chiesa e, in particolare, al Successore di Pietro, che presiede all'universale carità (cfr Sant'Ignazio d'Antiochia, *Ep. ad Romanos*, inscr.) ispirando la sua azione al Vangelo e alla tradizione della Chiesa.

Dalla data della sua costituzione, numerosi e rilevanti sono stati gli interventi che *Caritas Internationalis* ha realizzato, mediante le organizzazioni che la compongono, ottenendo riconoscimento e prestigio anche da parte della autorità civili.

3. Pertanto, a conferma del ruolo ecclesiale svolto da questa benemerita Confederazione, accogliendo la richiesta esplicitamente fatta a tale proposito, in virtù dell'autorità apostolica e a norma del Codice di diritto canonico, concedo a *Caritas Internationalis* la personalità giuridica canonica pubblica (cfr cann. 116-123 del *Codex Iuris Canonici*). Ne confermo gli Statuti e il Regolamento, che dovranno essere interpretati alla luce di quanto stabilito in questo Chirografo. Ogni loro modifica dovrà essere da me confermata, così come l'eventuale trasferimento della sede sociale, che si trova attualmente nell'Urbe.

Per lo speciale legame di *Caritas Internationalis* con la Sede Apostolica, la lista dei candidati sia per la funzione di Presidente che per quella di Segretario Generale della Confederazione dovrà essere sottoposta all'approvazione del Papa, prima di essere ufficialmente proposta al voto definitivo dell'Assemblea Generale.

La Santa Sede, inoltre, acquisiti i pareri opportuni, nomina un Assistente Ecclesiastico, il quale partecipa di diritto all'attività degli Organi istituzionali.

4. Tenendo conto di quanto stabilito dalla Costituzione Apostolica *Pastor Bonus* (cfr art. 146 § 2), affido al Pontificio Consiglio *Cor Unum* il compito di seguire ed accompagnare l'attività di *Caritas Internationalis*, sia in ambito internazionale che nei suoi raggruppamenti regionali. Il Dicastero verrà perciò debitamente informato circa le iniziative della Confederazione ai diversi livelli e parteciperà di diritto alle riunioni degli organi della stessa, nonché alle riunioni per il coordinamento dell'attività promossa da *Caritas Internationalis*. Il Pontificio Consiglio in parola contribuirà a mantenere vivo lo spirito ecclesiale nella Confederazione e, in particolare, vigilerà a che l'attività dei Membri della stessa, svolta in coordinamento internazionale, si realizzi in collaborazione con le Chiese locali interessate e con i loro Pastori. *Caritas Internationalis* avrà infine cura di sottoporre al Pontificio Con-

siglio *Cor Unum*, prima della loro pubblicazione, i testi di orientamento che intende emanare.

5. Inoltre, *Caritas Internationalis* per la sua attività a livello internazionale, soprattutto presso gli Organismi Internazionali e in zone del mondo con particolari difficoltà, farà riferimento alla Segreteria di Stato.

Per questioni specifiche, *Caritas Internationalis* agirà in collaborazione anche con altri Dicasteri della Curia Romana, in particolare con il Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, il Pontificio Consiglio della Pastorale dei Migranti e degli Itineranti ed il Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari, in conformità con le competenze per essi stabilite dalla Costituzione Apostolica *Pastor Bonus*.

6. Mentre auspico che questo atto rafforzi i vincoli di comunione di *Caritas Internationalis* con la Chiesa universale, ordino che quanto qui disposto venga fedelmente osservato. Nell'affidare l'impegno e l'attività della Confederazione all'intercessione della Beata Vergine Maria della Visitazione e di San Martino de Porres, che della Confederazione stessa sono i celesti Patroni, imparto a Lei, venerato Fratello, e a tutti i componenti una speciale Benedizione Apostolica.

Da Castel Gandolfo, 16 settembre 2004

Ioannes Paulus II

Status giuridico-canonico di *Caritas Internationalis*.

L'esercizio della carità verso il prossimo è parte essenziale del messaggio cristiano. Il Romano Pontefice ha voluto iniziare la lettera con la quale conferisce un nuovo statuto giuridico a *Caritas Internationalis* ricordando appunto il comandamento dell'amore: « che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati » (Gv 13,34). La realizzazione pratica di questo comandamento si articola in molteplici modi a tutti i livelli della vita della Chiesa, da quello personale a quello associativo, da quello spirituale a quello ecclesiologico e pastorale, ecc. Per quanto riguarda l'interesse del giurista, vivere la carità verso gli altri pone sempre delle domande di giustizia che richiedono interventi giurisdizionali di diverso tipo: organizzativi, legislativi, giudiziari, ecc.⁽¹⁾ L'ufficio del Romano Pontefice, vescovo di Roma, capo del collegio episcopale e titolare anche individuale della suprema autorità nella

(1) Per alcuni risvolti di questo interesse giuridico nell'esercizio della carità da parte dei cristiani, cfr. J. MIÑAMBRES (a cura di), *Volontariato sociale e missione della Chiesa*, Roma 2002.

Chiesa⁽²⁾, fa costante riferimento al comandamento della carità, in tutte le espressioni dell'ufficio e in tutte le sfaccettature del comandamento stesso. Fra i diversi modi di attuare il governo pastorale della Chiesa universale, spetta all'ufficio petrino il coordinamento delle attività che riguardano la missione affidatale da Cristo⁽³⁾. In questo quadro generale va letto l'intervento di Giovanni Paolo II nella lettera del settembre 2004, che accoglie «la richiesta esplicitamente fatta» (n. 3).

1. *Alcuni spunti storici.*

Com'è noto, *Caritas Internationalis* trae origine dalla percepita necessità di coordinamento a livello sopra-nazionale dell'operato delle diverse istanze nazionali sorte a partire dagli ultimi anni del XIX secolo. Dopo le prime riunioni nella conferenza che dal 1928 era conosciuta come *Caritas Catholica*, nel 1951, per iniziativa della Segreteria di Stato e concretamente di Mons. Montini (poi Paolo VI), ottenne il primo riconoscimento degli statuti e una prima strutturazione organica. Confluivano nel nuovo soggetto i rappresentanti delle *Caritas* nazionali di Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Stati Uniti e Svizzera⁽⁴⁾. Nel 1958 la Confederazione assunse la denominazione *Caritas Internationalis*. Nel 1976 acquistò la personalità giuridica civile nello Stato della Città del Vaticano⁽⁵⁾.

2. *Caritas Internationalis: una confederazione.*

Il chirografo pontificio, riprendendo quanto stabilito negli Statuti, definisce *Caritas Internationalis* come «una Confederazione di or-

⁽²⁾ Le tre dimensioni dell'ufficio primaziale sono focalizzate come centrali per la comprensione dell'ufficio stesso da J.I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Milano 1997, p. 220 ss.

⁽³⁾ Si è soliti parlare di coordinamento in senso tecnico nella scienza dell'organizzazione per descrivere i rapporti fra soggetti dello stesso livello (in questo senso, nella Chiesa si parla di coordinamento fra titolari degli uffici episcopali: cfr. J.I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Milano 1997, p. 166-167). Tuttavia, applicando la dottrina dell'organizzazione al diritto canonico, l'autore appena citato fa anche riferimento a un tipo di coordinamento che chiama *verticale o di sovraordinazione*, che vede realizzato per esempio in quello operato dal vescovo con i suoi vicari (can. 473) o nella riunione dei capi dicastero della Curia romana prevista dall'art. 22 della cost. ap. *Pastor bonus*, e che secondo noi potrebbe essere predicato anche dell'ufficio primaziale in molte sue attuazioni.

⁽⁴⁾ Per i dati storici, cfr. <http://www.caritas.org> (in inglese, francese e spagnolo).

⁽⁵⁾ Il testo del decreto di concessione della personalità giuridica del 1976 e il suo aggiornamento del 1995 sono pubblicati in <http://www.caritas.org>.

ganismi caritativi, in genere *Caritas* nazionali» (n. 2). La scienza giuridica conosce un tipo precipuo di confederazioni: le confederazioni di Stati, che sorgono dall'unione paritaria di soggetti sovrani di diritto internazionale che demandano ad un'istanza centrale, senza rinunciare alla loro autonomia, alcune funzioni pubbliche (soprattutto difesa, ordine pubblico interno, pace fra gli Stati membri, ecc.)⁽⁶⁾. Anche nel diritto sindacale è frequente l'uso della figura delle confederazioni, per garantire la maggiore autonomia possibile dei componenti e cercare nello stesso tempo la miglior tutela degli interessi comuni⁽⁷⁾.

Analogamente, *Caritas Internationalis*, senza togliere l'autonomia propria alle istanze che la conformano, assume il compito di favorire la collaborazione fra di esse mediante lo svolgimento di funzioni di animazione, di coordinamento e di rappresentanza (cfr. n. 2). La normativa codiciale canonica, infatti, è piuttosto scarna nel riferirsi alle confederazioni: le menziona a proposito dell'erezione di associazioni pubbliche, nel can. 313, e quando tratta le unioni di istituti di vita consacrata, nel can. 582. In nessun caso descrive la figura. Perciò riteniamo che i dati ricavati dalle altre branche del Diritto menzionate possano servire a fissarne i connotati essenziali. E per quanto riguarda il quadro normativo applicabile alla *Caritas*, occorre comunque far riferimento agli statuti e al regolamento che il Papa ha confermato (cfr. n. 3). Il primo articolo degli Statuti definisce *Caritas Internationalis* come una confederazione internazionale di organismi cattolici per l'azione caritatevole e sociale. All'articolo terzo precisa di più la posizione dei suoi membri⁽⁸⁾ e conferma la sua natura *confederativa*: organismi autonomi, su posizioni paritarie, si aggregano in *Caritas Internationalis* per ottenere alcuni risultati comuni senza rinunciare alla loro autonomia.

⁽⁶⁾ Cfr. G. LUCATELLO, *Confederazione di Stati*, in «Enciclopedia giuridica» VIII, Roma 1988; P. BISCARETTI DI RUFFIA, *Confederazione di Stati*, in «Enciclopedia del diritto» VIII, Milano 1961, p. 854-856.

⁽⁷⁾ Cfr. F. GUIDOTTI, *Confederazione sindacale*, in «Enciclopedia del diritto» VIII, Milano 1961, p. 844-854.

⁽⁸⁾ Ecco il testo dell'articolo in spagnolo: «Pueden ser miembros de Caritas Internationalis (...) las organizaciones de caridad de carácter nacional existentes en cada país, aprobadas por los Episcopados respectivos y habilitadas para representar a todas las organizaciones caritativas de la nación, así como las organizaciones católicas nacionales habilitadas por sus Conferencias Episcopales respectivas, o internacionales reconocidas por la Santa Sede, y que se consagran a una acción caritativa al servicio de la promoción humana y del desarrollo. Cuando aún no exista en un país un organismo representativo de todas las obras caritativas de la nación, varias organizaciones caritativas de carácter nacional pueden, a propuesta de su Episcopado, ser elegidas miembros de Caritas Internationalis. Cada país dispone, en Caritas Internationalis, de un solo voto» (<http://www.caritas.org>).

3. *Il conferimento della personalità giuridica canonica pubblica.*

Oggetto precipuo del documento pontificio è il conferimento di personalità giuridica canonica alla confederazione già esistente, vale a dire la trasformazione della persona giuridica civile in persona giuridica canonica di natura pubblica. Sono qui incluse due questioni diverse: da una parte, la *trasformazione* dei soggetti giuridici; dall'altra, la questione, più studiata anche se non per ciò più chiara, sulle conseguenze giuridiche della natura *pubblica* della personalità acquistata.

a) *La trasformazione dei soggetti giuridici.*

La legge canonica regola la via per l'acquisto della personalità giuridica da parte degli enti di natura associativa (cfr. cann. 116 § 2, 117, 301, ecc.) e dà anche delle indicazioni riguardanti la personalità di quelli di natura fondatizia. Ma la figura della *trasformazione* dello stesso soggetto non è prevista dai canoni del Codice⁽⁹⁾. I canoni 120 e seguenti del CIC regolamentano solamente l'estinzione, l'unione o la divisione delle persone giuridiche, e cioè la sparizione o la comparsa di nuovi soggetti nell'ordinamento giuridico. Il legislatore non ha preso in considerazione l'eventualità di cambiamenti dello stesso soggetto, ad esempio da associativo a fondatizio o da privato a pubblico, ecc. Ha previsto soltanto la possibilità di estinzione di uno o diversi soggetti e la nascita di altri.

Nella fattispecie della *Caritas Internationalis* che ora ci occupa, si potrebbe ritenere, in modo alquanto formalistico, che il chirografo crei un nuovo soggetto canonico prima inesistente perché non dotato di personalità giuridica nell'ordinamento della Chiesa. Ma si può veramente dire che un soggetto giuridico nato dalla necessità di coordinamento internazionale di una buona parte dell'azione pastorale della Chiesa, incoraggiato da ufficiali della Segreteria di Stato vaticana, con sede in un palazzo che ospita diversi enti della Curia romana...; si può dire che un tale soggetto non esista nell'ordinamento della Chiesa?⁽¹⁰⁾ Sembra necessario riconoscere che l'atto pontificio *trasforma* un sog-

⁽⁹⁾ Cfr. G. LO CASTRO, *Commento al can. 121*, in «Comentario exegético al Código de Derecho canónico» I, Pamplona 1996, p. 810-813.

⁽¹⁰⁾ È molto interessante e sempre più abbondante la dottrina sui soggetti non personificati nell'ordinamento canonico. Cfr., ad es., M. CONDORELLI, *Destinazione di patrimoni e soggettività giuridica nel diritto canonico (contributo allo studio degli enti non personificati)*, Milano 1964; G. LO CASTRO, *Il soggetto e i suoi diritti nell'ordinamento canonico*, Milano 1985; V. PRIETO, *Iniciativa privada y subjetividad jurídica*, Pamplona 1999; A.M. PUNZI NICOLÒ, *Libertà e autonomia negli enti della Chiesa*, Torino 1999; ecc.

getto già esistente, conferendogli nuovo *status* giuridico nella Chiesa, piuttosto che *originare* un nuovo soggetto di diritto. Si pone qui la questione della soggettività degli organismi o enti pubblici ecclesiastici non dotati di personalità giuridica (si pensi, ad esempio, ai diversi istituti pastorali nati in seno alle conferenze episcopali, ecc.). Certamente, il loro *status* giuridico è molto diverso da quello dei soggetti senza personalità che muovono nell'ambito associativo o in quello delle fondazioni (se si ammette la possibilità di esistenza di *universitas rerum* senza personalità nell'ordinamento canonico). Diversità di posizione giuridica che apre un interessante campo alla ricerca, e ripropone questioni teoriche quali, ad esempio, la distinzione fra pubblico e privato nell'ordinamento canonico, la responsabilità dei pastori nei confronti dei diversi soggetti che a volte si pongono come espressioni dell'autorità ecclesiastica, agli obblighi giuridici cui alcuni di questi soggetti possono sottostare, ecc.

b) *Conseguenze giuridiche della personalità canonica pubblica.*

Il conferimento della personalità giuridica canonica pubblica implica che *Caritas Internationalis* diventa anche giuridicamente espressione dell'agire della Chiesa: «le persone giuridiche pubbliche (...) a nome della Chiesa compiano (...) il proprio compito, loro affidato in vista del bene pubblico» (can. 116). Cosa significhi agire *nomine Ecclesiae* è uno degli interrogativi sollevati dalla legislazione canonica latina a cui è più difficili rispondere concretamente, soprattutto se si considera che la Chiesa non può essere ridotta a mera istituzione, o a espressione di potere, o a pura organizzazione. Vi è sempre la dimensione comunitaria che rende molto meno evidenti i confini della sua azione (in fondo, ogni azione di un fedele, da una certa prospettiva è azione della Chiesa)⁽¹¹⁾. Tuttavia, lungo la legislazione canonica è dato trovare esplicitazioni delle conseguenze della qualifica di persona pubblica che in alcuni casi potrebbero essere riportate all'esigenza di agire «a nome della Chiesa».

1. *Nell'organizzazione interna dell'ente.* Per quanto riguarda le esigenze organizzative interne dell'ente eretto in persona giuridica pubblica (in realtà la norma riguarda propriamente le associazioni pubbliche, ma l'analogia consente l'estensione a tutte le persone giuridiche pubbliche⁽¹²⁾), l'autorità ecclesiastica ha un intervento deter-

(11) Cfr. G. LO CASTRO, *Comentario al can. 116*, in «Comentario exegético al Código de Derecho canónico» I, Pamplona 1996, p. 793-794.

(12) Sull'uso dell'analogia in diritto canonico, cfr. C.J. ERRÁZURIZ M., *Circa l'equiparazione quale uso dell'analogia in diritto canonico*, in «Ius Ecclesiae» 4 (1992) 215-224.

minante nella nomina delle cariche più importanti: il moderatore e il cappellano o l'assistente ecclesiastico (cfr. can. 317 § 1). La lettera di Giovanni Paolo II al Presidente di *Caritas Internationalis* raccoglie questa previsione della norma del Codice, apportando delle peculiarità già presenti in un protocollo addizionale agli Statuti⁽¹³⁾: gli elenchi dei candidati alle cariche di Presidente e Segretario Generale devono essere approvati dal Romano Pontefice prima di essere proposti al voto dell'Assemblea Generale. L'assistente ecclesiastico è nominato dalla Santa Sede (cfr. n. 3). Inoltre, il can. 318 § 2 prevede la possibilità di rimozione del moderatore di una associazione pubblica per giusta causa e dopo aver sentito l'interessato e gli ufficiali dell'associazione, da parte della stessa autorità che interviene nella nomina.

2. *Nella composizione soggettiva dell'ente.* L'erezione in persona giuridica pubblica si riflette anche sulla composizione degli enti associativi: il can. 316 § 1 stabilisce che «non può essere validamente accolto nelle associazioni pubbliche chi ha pubblicamente abbandonato la fede cattolica, chi si è allontanato dalla comunione ecclesiastica e chi è irretito da una scomunica inflitta o dichiarata»; e il secondo paragrafo dello stesso canone aggiunge che deve essere dimesso dall'associazione chi viene a trovarsi in una delle situazioni precedentemente descritte dopo essere stato legittimamente accolto. Queste determinazioni sono estremamente congruenti con la norma che richiede alle persone giuridiche pubbliche di agire *nomine Ecclesiae*. Come può agire a nome della Chiesa chi l'ha abbandonata formalmente o se n'è allontanato o è stato scomunicato? Quanto stabilito dal can. 316 mette nelle mani dell'autorità di riferimento della persona giuridica pubblica (cfr. can. 312) la possibilità di rivedere gli eventuali ricorsi riguardanti queste problematiche. Implicitamente, quanto stabilito dalla norma fa gravare sulla stessa autorità la responsabilità di vigilare perché la composizione dell'ente eretto in persona giuridica pubblica sia congruente con l'agire *nomine Ecclesiae*. Applicato analogamente alla *Caritas Internationalis*, la concessione della personalità giuridica pubblica mette nelle mani della Santa Sede, attraverso il Pontificio Consiglio «Cor Unum» (cfr. n. 4) gli strumenti per meglio garantire la comunione di ciascuna *Caritas* nazionale nell'adempimento della sua missione. La lettera del Papa riassume questo compito del dicastero curiale stabilendo che «contribuirà a mantenere vivo lo spirito ecclesiale nella Confederazione e (...) vigilerà perché l'attività dei Membri (...) si realizzi in collaborazione con le Chiese locali» (n. 4).

⁽¹³⁾ Il testo del protocollo del 16 maggio 2002 è pubblicato in <http://www.caritas.org>.

3. *Nel controllo dell'attività dell'ente.* La personalità giuridica pubblica implica anche un maggiore controllo dell'attività dell'ente da parte dell'autorità, che può arrivare sino alla designazione di un commissario in circostanze speciali (cfr. can. 318 § 1). In questo senso vanno interpretate le determinazioni del chirografo riguardanti l'informazione al Pontificio Consiglio sulle iniziative della Confederazione e la partecipazione di diritto del Consiglio stesso alle riunioni degli organi confederali e a quelle che coordinano le attività promosse dalla *Caritas Internationalis* (cfr. n. 4). Per lo stesso motivo è richiesto di « sottoporre al Pontificio Consiglio *Cor Unum*, prima della loro pubblicazione, i testi di orientamento che (*Caritas Internationalis*) intende emanare » (n. 4). Inoltre, « per la sua attività a livello internazionale (...) farà riferimento alla Segreteria di Stato » e « per questioni specifiche (...) agirà in collaborazione anche con altri Dicasteri della Curia Romana » (n. 5).

4. *Nella gestione dei beni temporali.* I beni intestati a *Caritas Internationalis* diventano ora beni ecclesiastici⁽¹⁴⁾, perché appartenenti ad una persona giuridica canonica pubblica (cfr. can. 1257), e devono essere amministrati « in nome della Chiesa, a norma del diritto » (can. 1282). In primo luogo, essi vengono vincolati in modo particolare all'ufficio del Romano Pontefice, che ne è il supremo amministratore (cfr. can. 1273)⁽¹⁵⁾. Il cambiamento di natura dei beni impone anche alcuni obblighi specifici, tra i quali spiccano quello di presentare il rendiconto annuale all'Ordinario (cfr. can. 1287) e un particolare rendiconto delle offerte ed elemosine (cfr. can. 319 § 2), quello di seguire i criteri generali per l'amministrazione dei beni ecclesiastici (cfr. can. 1284), delle limitazioni alle alienazioni (cfr. cann. 1291 ss.), ecc. Da un'altra prospettiva, i beni stessi sono protetti da peculiari norme sulla prescrizione (cfr. cann. 1269 e 1270)⁽¹⁶⁾, e *Caritas Internationalis*

(14) Cfr. J. MIÑAMBRES, *I beni ecclesiastici: nozione, regime giuridico e potere episcopale* (cann. 1257-1258), in AA.VV., *I beni temporali della Chiesa*, Città del Vaticano 1999, p. 7-20; A. PERLASCA, *Il concetto di bene ecclesiastico*, Roma 1997; V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa. Canoni preliminari (cann. 1254-1258) e due questioni fondamentali*, in AA.VV., *I beni temporali della Chiesa*, Milano 1997, p. 9-41; ID., *Dimensione ecclesiale dei beni temporali destinati ai fini ecclesiali*, in « Periodica » 84 (1995) 77-103.

(15) Su questo argomento, vedi la recente *Nota del PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, La funzione dell'autorità ecclesiastica sui beni ecclesiastici*, in « Communicationes » 36 (2004) 24-32; pubblicata anche in « Ius Ecclesiae » 16 (2004). Vedi anche lo studio di F. SALERNO, *L'amministrazione dei beni: la funzione primaziale del Romano Pontefice*, in AA.VV., *I beni temporali della Chiesa*, Città del Vaticano 1999, p. 103-140.

(16) Cfr. fra gli altri, L. NAVARRO, *L'acquisto dei beni temporali. Il finanziamento della Chiesa*, in AA.VV., *I beni temporali della Chiesa*, Città del Vaticano 1999, p. 37-58.

può essere destinataria di fondazioni pie non autonome (cfr. can. 1303)⁽¹⁷⁾. Infine, cambia anche la destinazione dei beni dopo una sua eventuale estinzione: andranno ora «alla persona giuridica immediatamente superiore» (can. 123), vale a dire, alla Santa Sede, visto che gli Statuti non stabiliscono nulla in proposito.

* * *

Il documento pontificio, dunque, rafforza l'inserimento ecclesiale di ambito universale della *Caritas Internationalis* mostrando meglio la sua natura di strumento della pastorale della carità della Chiesa. Ottiene così un maggiore e migliore inserimento dell'attività caritatevole al livello universale nelle Chiese locali, in quanto richiama l'ufficio primaziale. In fine conferisce alla confederazione uno *status* giuridico indubbiamente più consono alle sue origini e alle finalità che si propone, e rende più efficienti le sue istanze di coordinamento di iniziative in tutte le parti del mondo.

Jesús Miñambres

⁽¹⁷⁾ Cfr. P.G. MARCUZZI, *Le fondazioni pie*, in AA.VV., *I beni temporali della Chiesa*, Città del Vaticano 1999, p. 225-264; A. SOLS LUCIA, *La fundación pía no autónoma en el actual CIC*, in «Revista española de derecho canónico» 50 (1993) 519-552.